

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego con sede legale in Cracovia, registrazione fiscale NIP: 6782680028, codice azienda REGON: 000630161, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal legale rappresentante Lek. Lech Kucharski in qualità di Direttore

e

l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari (ASL n. 8 di Cagliari) con sede legale in viale Lungomare Poetto n. 12 - 09126 Cagliari (CA) C.F. e P. IVA 03990560926, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentata dal Dott. Marcello Tidore in qualità di Direttore Generale

premesse

- che ai sensi dell'art.18, c. 1, L. 196/1997 e ss.mm.ii. è possibile promuovere tirocini di formazione sulla base di apposite convenzioni intervenute tra soggetti pubblici e datori di lavoro pubblici e privati;
- che in osservanza a quanto disposto dall'art. 8 del D.M. del 25 marzo 1998, n. 142 ("Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento"), le disposizioni in materia di tirocini, di cui alla richiamata normativa, sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia;
- che il sistema polacco di formazione in medicina prevede un tirocinio formativo professionale post laurea obbligatorio;
- che è interesse del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante stipulare un accordo di collaborazione finalizzata allo svolgimento di una parte del suddetto tirocinio formativo professionale di medicina presso le Strutture ospedaliere dell'ASL di Cagliari;

si conviene quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il Soggetto ospitante, su proposta del Soggetto promotore, si impegna ad accogliere presso le proprie Strutture, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del curriculum vitae del candidato, tirocinanti laureati in medicina, i quali hanno già attivato e stanno svolgendo il tirocinio formativo professionale post laurea presso le Strutture del Soggetto Promotore, con l'obiettivo di integrare/completare il percorso presso le Strutture dell'ASL di Cagliari.

Art. 2 - Natura ed organizzazione del tirocinio

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche, non costituisce rapporto di lavoro. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal Soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda ospitante in base alla presente Convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni per infortuni e per la responsabilità civile.

Art. 3 - Obblighi e diritti del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché l'obbligo di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, osservando in toto la normativa in materia di privacy;
- denunciare al Soggetto promotore l'eventuale infortunio nel caso di incidente accorso durante il tirocinio;
- rispettare il codice etico e il codice di comportamento del Soggetto ospitante;

Art. 4 - Obblighi del Soggetto ospitante

Per quanto sancito dal D.Lgs. 81/08, il Soggetto ospitante si impegna ad applicare al personale autorizzato alla frequenza dei propri luoghi di lavoro, rientrante nelle fattispecie previste dall'art. 2 comma 1 lettera a) del medesimo Decreto, le stesse tutele riguardo la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro previste per i propri lavoratori.

Attraverso i Dirigenti delle UU.OO. presso le quali il tirocinante/specializzando è autorizzato alla frequenza l'Ente ospitante si impegna:

- ad inviare i soggetti al Medico Competente qualora prevista la sorveglianza sanitaria;
- a consultare l'Esperto Qualificato per la frequenza delle UU.OO. nelle quali è previsto l'utilizzo delle Radiazioni ionizzanti o Sostanze Radioattive.
- a consultare l'Esperto Responsabile di risonanza magnetica per la frequenza dei siti RM.

Art. 5 - Obblighi del Soggetto promotore

Il Soggetto promotore garantisce che ogni tirocinante sia assicurato contro gli infortuni sul lavoro, e per la responsabilità civile contro terzi di cui i relativi estremi verranno indicati sul progetto formativo di ciascun allievo.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto promotore che attiverà la procedura prevista dalla normativa vigente e ne darà comunicazione al Soggetto ospitante.

Art. 6 - Obblighi del Soggetto ospitante

L'ASL n. 8 di Cagliari, attraverso le UU.OO. ove si svolge il tirocinio, si impegna a:

- rispettare il progetto formativo e di orientamento;
- segnalare al Soggetto promotore qualsiasi variazione del tirocinio (sospensione, interruzione anticipata, cambio della sede dello svolgimento del tirocinio, ect.) e qualsiasi

evento inerente il tirocinante (assenze, comportamenti lesivi dei diritti e/o degli interessi del soggetto ospitante, ect.);

- garantire la sorveglianza sanitaria nei termini di legge, qualora necessaria;
- registrarne regolarmente le presenze nelle proprie strutture;
- nominare il Tutor di riferimento;
- comunicare la data di inizio e fine tirocinio;

Sarà cura del Tutor di riferimento:

- consegnare al tirocinante l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del G.D.P.R - Regolamento generale sulla protezione dei dati ed acquisire il consenso informato;
- acquisire, completo in ogni sua parte, il progetto formativo;
- acquisire dal tirocinante la dichiarazione di presa visione del manuale per la sicurezza;
- chiedere ai delegati del datore di lavoro:
- di sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria qualora necessaria, coinvolgendo il medico competente e se del caso l'esperto qualificato ed accertandosi che il certificato di idoneità sia formulato prima dell'avvio dell'attività formativa;
- accertarsi della vigenza delle polizze assicurative RCT ed Infortuni di cui è fatto onere al Soggetto promotore di riportare gli estremi su ogni singolo progetto formativo.

Art. 7 - Contenuto del rapporto e risoluzione

L'attuazione del tirocinio non comporta né per il Soggetto Ospitante né per il Soggetto Promotore alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

L'interruzione del tirocinio potrà avvenire solo in via eccezionale e previo consenso di tutte le Parti.

Art. 8 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile, per la stessa durata, mediante richiesta a mezzo PEC (posta elettronica certificata) da inviare almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti danno reciprocamente atto che, nel periodo di vigenza della convenzione, entrambe avranno la facoltà di recedere, con comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte, a mezzo PEC, con preavviso di almeno tre mesi.

La scadenza della convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei progetti formativi.

Art. 9 - Normativa privacy

Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione, in conformità al disposto del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") ed alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Preventivamente all'avvio del programma di formazione, sarà cura dell'ASL Cagliari provvedere alla nomina di ogni medico/tirocinante/specializzando, quale soggetto autorizzato al trattamento dati personali così come previsto dalla normativa vigente in materia. Tale nomina non potrà essere rifiutata dal personale ed avrà validità fino al decorrere del periodo formativo.

Art. 10 - Controversie

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; in caso contrario si conviene che competente sia il Foro di Cagliari.

Art. 11 - Imposta di bollo

L'imposta di bollo è a carico del Soggetto Ospitante, fatte salve specifiche ipotesi di esenzione previste dalla normativa di riferimento.

La convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Art. 12 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si farà riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto confermato e sottoscritto

Szpital Specjalistyczny im. Stefana
Żeromskiego w Krakowie
Dyrektor Szpitala

Lek. Lech Kucharski

Z-ca DYREKTORA ds. LECZNICTWA
Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego
SPZOZ w Krakowie

lek. Piotr Moryk

Per la ASL n. 8 di Cagliari
Il Direttore Generale
Dott. Marcello Tidore

SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Stefana Żeromskiego
SPZOZ w Krakowie
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków
tel. 12 644 22 89, fax 12 622 96 00
NIP 678-26-80-028, REGON 000630161
(1)

Tomasz Huber
RADCA PRAWNY
KR-3009